

Codice A1709C

D.D. 3 aprile 2020, n. 168

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "NONE" (TO). Rinnovo della concessione e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.



ATTO N. DD-A17 168

DEL 03/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "NONE" (TO). Rinnovo della concessione e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie.

Vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico venatorie.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014".

Vista la determinazione dirigenziale n. 23 del 29/01/1999 con la quale l'Azienda Faunistico-Venatoria "None" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima Azienda Agri-Turistico Venatoria per ettari 1225, ubicata nei Comuni di None, Airasca, Scalenghe e Volvera e ricadente nel territorio della Provincia di Torino.

Vista la determinazione dirigenziale n. 301 del 10/12/2002 con la quale sono state istituite due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C, all'interno dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria "None" su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, aventi rispettivamente superfici di ettari 207 e di ettari 136.

Vista la determinazione dirigenziale n. 41 del 24/01/2011 con la quale venivano rinnovate contestualmente la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C fino al 31/01/2020.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 1 del 7/1/2015, n. 70 del 16/2/2015 e n. 252 del 21/4/2016 con le quali venivano autorizzate sia delle riduzioni territoriali della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "None", sia delle modifiche delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C.

Vista la determinazione dirigenziale n. 145 del 30/1/2018 con la quale venivano autorizzate:

- la riduzione territoriale della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "None", per cui la superficie complessiva è divenuta (come lo è nello stato attuale) pari ad ettari 324.05 nei comuni di None, Airasca e Scalenghe, zona faunistica della Provincia di Torino;
- la riduzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, pertanto nell'azienda permangono (come allo stato attuale) due zone rispettivamente di ettari 11.18.00 ed ettari 84.59.00 fino al 31/01/2020, data di scadenza della concessione di azienda agri-turistico-venatoria.

Vista l'istanza pervenuta in data 3/10/2019 e protocollata il 3/10/2019 al n. 24860 A1709B con la quale il Sig. DEMARIA Gianluigi, concessionario dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria "None" avente superficie complessiva pari ad ha 324.05.00 ubicata nei comuni di None, Airasca e Scalenghe e ricadente nella zona faunistica di pianura della Città Metropolitana di Torino, chiede che vengano rinnovate la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, per il periodo massimo consentito dalla normativa vigente.

Vista la relazione tecnica redatta dal dott. Lorenzo Bevilacqua, allegata alla suddetta istanza;

Preso atto dell'autocertificazione del Concessionario Sig. DEMARIA Gianluigi, nella quale dichiara:

- che è titolare delle concessione di azienda concessa con determinazione dirigenziale n. 41 del 24/1/2011;
- che in seguito delle modifiche autorizzati con determinazione dirigenziale n. 252 del 21/4/2016 e determinazione dirigenziale n. 145 del 30/1/2018, nessuna modificazione è intervenuta in proposito neppure nelle condizione agro-silvo-culturale dei terreni conferiti al consorzio;
- che il Consorzio tra i proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie.

Verificato che lo Statuto del Consorzio per l'Azienda Agri-Turistico Venatoria "None", sottoscritto in Torino il 15 aprile 1997, all'articolo 1 recita *"la durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2010, si intenderà tacitamente rinnovata per quindici anni, se non sarà presentata regolare disdetta da parte di almeno due terzi dei proprietari consorziati"*.

Attestato che quindi tale consorzio è rinnovato fino al 31/12/2025.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria e delle due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Viste le misure di contenimento del contagio del COVID-19 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche adottate con il DPCM del 4 marzo 2020 e ss.mm.ii., unitamente alle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione Piemonte.

Constatato che a causa dell'emergenza COVID-19 non è stato possibile effettuare il sopralluogo ispettivo e che pertanto esso sarà rinviato dopo la conclusione di tale stato di emergenza nazionale.

Preso atto, in seguito all'emergenza COVID-19, della limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile, che non consente la consultazione della documentazione presente esclusivamente in formato cartaceo relativa all'AATV "None".

Visto il verbale del 01/04/2020 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione dell'AATV "None" da parte del Concessionario Sig. DEMARIA Gianluigi fino al 31/1/2026 nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.; nonché il rinnovo delle due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenenti alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa aventi rispettivamente una superficie di ha 11.18.00 e ha 84.59.00.

I rinnovi di cui sopra sono soggetti alle seguenti prescrizioni: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda Agri-Turistica Venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

Visto il comma 1, dell'art. 103, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che dispone: "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo

svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"; e che pertanto, in virtù di predetta sospensione dei termini, il procedimento amministrativo in esame risulta concluso nei termini amministrativi previsti;

Vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.
- artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii.
- D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.
- L.R. del 19.06.2018. n. 5 e s.m.i. "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria"

determina

- Di rinnovare la concessione di Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "None" di complessivi ha 324.05.00 ubicata nei comuni di None, Airasca e Scalenghe e ricadente nella zona faunistica di pianura della Città Metropolitana di Torino, in favore del Sig. DEMARIA Gianluigi, fino al 31/01/2026.

- Di rinnovare le due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento, appartenenti alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e pernice rossa aventi rispettivamente una superficie di ha 11.18.00 e ha 84.59.00, fino al 31/01/2026.

- Che il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'AATV "None" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

I rinnovi di cui sopra sono soggetti alle seguenti prescrizioni: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda Agri-Turistica Venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e s.m.i., nella legge regionale 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nelle determinazioni dirigenziali n. 23 del 29/01/1999, n. 301 del 10.12.2002, n. 41 del 24/01/2011, n. 1 del 7/1/2015, n. 70 del 16/2/2015, n. 252 del 21/4/2016 e n. 145 del 30/1/2018.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Città Metropolitana di Torino.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino